

BASILEA 2
CAPIRE PRIMA PER AGIRE MEGLIO.
Guida pratica a Basilea 2:
per non trovarsi impreparati!

NORME E TRIBUTI

BASILEA 2
IL NONO MODULO
IN EDICOLA CON
IL SOLE 24 ORE!
A SOLI € 5,90
OLTRE AL PREZZO DEL QUOTIDIANO*



Massimo Romano

Il Sole **24 ORE**

Accertamento. Salvi dal redditometro i beni per l'attività di impresa **Pag. 25**

Scontrini. I controlli spingono la fedeltà **Pag. 25**

Università. Il finanziamento incentivante premia Torino e Politecnico di Milano **Pag. 26**

Professionisti. Il difficile rodaggio della formazione continua **Pag. 27**

Martedì 14 Agosto 2007

www.ilssole24ore.com/norme

Fisco e imprese. Dopo i lavori della commissione Biasco il Governo punta a nuove regole dall'anno prossimo

La nuova Ires guarda al 2008

Aliquota al 28%, allargamento della base imponibile e addio alla «thin cap»

Antonio Criscione
ROMA

Nuove regole Ires a partire dal 1° gennaio 2008. È questo l'obiettivo che si è dato il ministero dell'Economia dopo la conclusione dei lavori della commissione presieduta da Salvatore Biasco. Un percorso di riforma che sarà veloce, ma tenendo aperto il confronto con le imprese e i professionisti.

Il risultato dell'accelerazione sarà - come più volte assicurato dal viceministro dell'Economia, Vincenzo Visco - una semplificazione dell'imposta societaria e una sostanziale riduzione dell'aliquota nominale per l'Ires, che dopo la "cura" in preparazione all'Economia scenderà probabilmente dal 33 al 28 per cento. E comunque saranno introdotte misure di semplificazione del sistema, una delle quali certamente sa-

IL PERCORSO

La definizione degli obiettivi avverrà con il confronto con le aziende e i professionisti

quale il ministero intende lavorare è quella di un intervento già pronto prima della fine dell'anno. In realtà il lavoro deve tradurre le indicazioni della commissione presieduta da Salvatore Biasco, ma l'approfondimento sui vari punti è già stato fatto.

A parte le modalità e i tempi, c'è poi la questione della portata degli interventi. L'allargamento della base imponibile e la riduzione dell'aliquota nominale saranno i cardini della manovra, come già annunciato da Visco alla commissione Bilancio della Camera lo scorso 25 luglio. Per quanto riguarda la riduzione dell'aliquota, in quell'occasione Visco aveva ipotizzato una riduzione possibile di circa cinque punti e quindi con un passaggio dal 33 al 28 per cento. La vera questione sulla quale ci sarà un confronto sarà il finanziamento di questa riduzione.

La commissione Biasco aveva avvertito sui rischi di una previsione di una generalizzata indeducibilità degli interessi (si veda anche l'articolo qui sotto), avendone tra l'altro prevista una versione soft per l'eliminazione della thin cap. Resterà perciò da vedere quale sarà il punto di equilibrio che verrà trovato.

La commissione Biasco, tra l'altro, aveva indicato che come «recuperi strutturali di imponibile, che potrebbero nel tempo contribuire a compensare le perdite di gettito dovute a una riduzione dell'aliquota Ires, potrebbero derivare proprio dalla capacità di ridurre gli spazi di elusione ed evasione del tributo», riconoscendo, sia pure evidenziandone le contraddizioni, che in questo senso andavano «molte delle norme introdotte negli anni più recenti». A parte questi aspetti la commissione aveva indicato anche la strada della «riorganizzazione e razionalizzazione degli incentivi». Soluzione, questa, sulla quale aveva dato il proprio pubblico assenso anche il presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo. La commissione Biasco aveva anche indicato la necessità di superare «le condizioni di instabilità e incertezza normativa» e «ridotti i costi di compliance e, più in generale, rimossi altri ostacoli "di sistema" alla crescita, di natura non fiscale». Punto, quest'ultimo, sul quale all'Economia intendono prestare particolare attenzione.

rà rappresentata dall'abolizione della thin capitalization.

Una modalità di confronto in modo particolare con le imprese ci sarà per quanto riguarda l'intervento sul versante Ias che, come segnalato dalla stessa commissione Biasco, rappresenta un aspetto particolarmente delicato per le aziende e che rischia di produrre in breve tempo forti disallineamenti tra valori fiscali e civilistici.

Per l'applicazione a partire dall'inizio del 2008 delle correzioni del regime Ires l'idea al momento prevalente è quella di un collegato alla Finanziaria con il testo delle norme da fare entrare in vigore da gennaio (e quindi con effetto sulle dichiarazioni 2009). Se però il lavoro che vedrà da settembre i tecnici del ministero all'opera per rivedere le regole Ires dovesse risultare più complicato del previsto, non è da escludere la possibilità di inserire in un collegato alla Finanziaria una delega piuttosto dettagliata delle modifiche in modo da farle entrare comunque in vigore da gennaio 2008, anche se dovessero arrivare in forma dettagliata qualche mese dopo. L'ipotesi però sulla

Un intervento in cinque mosse



Participation exemption

Per la Pex la commissione Biasco ha proposto di tornare - dopo le modifiche introdotte già nella passata legislatura al regime che aveva caratterizzato l'introduzione dell'Ires - a una tassazione del 5% delle plusvalenze (unificata con i dividendi) e di introdurre per le partecipazioni non Pex (come preferenza della Commissione, anche se la relazione prospettava pure una soluzione alternativa) un regime generalizzato di irrilevanza delle minusvalenze e di tassazione sostitutiva e moderata delle plusvalenze, eliminando al contempo tutte le disposizioni antielusive. La commissione ha anche proposto

la completa neutralità delle operazioni societarie e di inserire nella tassazione ordinaria varie disposizioni che premiano fusioni, congiunzioni delle imprese con il mercato dei capitali, impegno nella ricerca



Consolidato

Per il consolidato domestico la proposta della Commissione Biasco era di allargare le casistiche per l'ammissione e di abolire le agevolazioni non sistemiche. Analogamente per molte altre disposizioni del regime Ires è stata chiesta una semplificazione e la riconduzione all'interno di una impostazione di carattere sistematico



Contabilità

L'introduzione dei criteri di bilancio europei (Ias) viene affrontata proponendo alcuni criteri che ne regolino l'impatto sulla normativa fiscale e civilistica. Tra l'altro potrebbe essere istituita una commissione per approfondire ulteriormente alcuni aspetti connessi alle tematiche Ias in vista delle correzioni al sistema Ires



Thin cap

La commissione Biasco ha proposto l'eliminazione della thin capitalisation, che dovrebbe essere trasformata in un regime

moderato di indeducibilità degli interessi legato al rapporto debito-patrimonio, accompagnato da una reintroduzione della Dual Income Tax (Dit) con alcuni correttivi rispetto alla configurazione precedente



Aliquote

Nell'ultimo capitolo della relazione finale della commissione Biasco, è stato segnalato come tendenze di politica fiscale presenti in Europa conducano a una competizione fiscale centrata sull'aliquota nominale. L'Italia rischia in questo contesto di avere un'aliquota più alta degli altri Paesi

Le conclusioni degli esperti

Strategie per la competitività

Giorgio Gavelli

Per le imprese «occorre ridurre le aliquote d'imposizione e ampliare le basi imponibili» attuando progressivamente le proposte della commissione Biasco. È questo un concetto molto caro al viceministro Vincenzo Visco, che lo ha ripetuto alla Camera nel suo discorso del 25 luglio, aggiungendo che tanto più rapidamente avverrà il recupero della materia imponibile, tanto più veloce potrà essere lo sgravio fiscale.

Il taglio delle aliquote

Il tema del taglio delle aliquote è presente in molti passaggi della relazione finale della commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società, presieduta dal professor Salvatore Biasco. La commissione si sofferma sulla considerazione che l'aliquota complessiva di imposizione sul reddito delle società è passata, nella Ue, dal 40% del 1980 al 40% dei primi anni Novanta, al 34% del 2000. Attualmente (anche per effetto dell'ingresso dei nuovi Paesi) la media nella Ue è inferiore al 26%, e ulteriori riduzioni sono in corso o annunciate in Germania, Danimarca e Spagna, dopo che

Francia e Regno Unito hanno "sforbiato" le aliquote.

La competitività dell'Italia, da questo punto di vista, è piuttosto compromessa, e a migliorare le cose non contribuiscono certo modifiche come quelle che hanno inasprito gradualmente - fino all'attuale 16% - la tassazione sulle plusvalenze da partecipazioni dotate dei requi-

GLI AGGIUSTAMENTI

La relazione finale suggerisce un mix di misure: dalla riduzione dei bonus a un maggior rilievo per le imposte indirette

siti di legge (participation exemption). Dal 2008, dopo la riforma tedesca, l'Italia avrà il primato del Paese della Ue ad aliquote più elevata (include le imposte a carattere locale) sui profitti societari.

Base imponibile

Gli alleggerimenti negli altri Paesi, tuttavia, non si sono sempre tradotti in una simmetrica riduzione del prelievo, e ciò per vari motivi, tra cui spicca proprio il

recupero di base imponibile. Gli spazi per realizzare questo scopo in Italia - sostiene la commissione - «non sono impossibili, ma irti di pericoli». In effetti, tra i molteplici suggerimenti della Biasco, accanto a misure che avrebbero l'effetto di ridurre il prelievo ve ne sono altre che sembrerebbero andare nella direzione di aumentare il gettito.

Un esempio è la progettata soppressione della thin capitalization (avversata, peraltro, da tutti gli "addetti ai lavori") da sostituire con un meccanismo di indeducibilità di quote degli interessi passivi (netti), crescente, oltre una certa soglia del rapporto debito/patrimonio, in via continuativa e progressiva con il crescere del rapporto; si tratterebbe di un dispositivo applicabile a tutti gli interessi passivi e attivi, e a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle di intermediazione creditizia e finanziaria.

Sempre in tema di recupero di imponibile occorrerebbe valutare l'impatto dell'eliminazione di alcune agevolazioni presenti nella tassazione a livello consolidato (dividendi e plusvalenze infragruppo), così come l'introduzione di criteri Ias in ambito tributa-

rio (con il rischio, però, di assoggettare a prelievo utili non ancora realizzati). Ancora, si può citare l'estensione del regime Cfc ai casi di partecipazione in soggetti diversi dalle società, quali organismi di investimento collettivo o particolari modalità di partnership estere. L'intervento di più ampio respiro è però sicuramente quello sul versante finanziario delle imprese, strada che la commissione invita a percorrere con molta cautela, data la struttura di bilancio che caratterizza il panorama imprenditoriale italiano. Si corre il rischio, infatti, di determinare - anche a parità di gettito tra strette e incentivi - «importanti redistribuzioni del carico fiscale dalle imprese più deboli alle più forti».

Aggiustamenti

Insomma, ridurre l'aliquota e aumentare la base imponibile è facile a dirsi ma difficile a realizzarsi. Al punto che la stessa commissione Biasco suggerisce un mix di aggiustamenti, tra cui un mutamento nella composizione del prelievo (in special modo verso l'imposizione indiretta), sfruttando anche il buon andamento delle entrate, cui la tassazione delle società sta contribuendo significativamente.

www.finanze.gov.it/commissioneres/index.htm
Tutto sui lavori della commissione Biasco

Le indicazioni del Tesoro

Nelle priorità Usa tagli al prelievo e più agevolazioni

Stefano Latini
ROMA

Come arrestare la perdita di competitività degli Stati Uniti sul mercato globale? Riducendo dall'attuale 39% al 27% la taglia dell'aliquota federale ordinaria che pesa sui profitti delle aziende e, al medesimo tempo, estendendo i confini della base imponibile, consegnando così alla pensione anticipata una serie interminabile di deduzioni, agevolazioni e di crediti d'imposta di cui beneficiano le imprese statunitensi. Una scelta in sintonia con quanto chiedono le imprese anche in Italia. E dall'analisi del Tesoro Usa vengono dati inattesi: è proprio in Italia che si registra la differenza maggiore fra imposta teorica e imposta reale sulle imprese, il 48% in meno, praticamente la metà.

La novità - emersa nel corso della Conferenza che si è tenuta a Washington - è proprio nel modo di affrontare la questione. In pratica, il taglio delle aliquote è necessario ma non sufficiente per risvegliare la competitività. Infatti, la coperta contabile di cui dispongono gli Stati è smodatamente corta per centrare le sfide future, quindi per evitare che parti significative dell'economia restino esposte alle perturbazioni inattese dei mercati, al taglio delle imposte sui profitti è preferibile abbinare l'allargamento della base imponibile.

Considerando l'impatto sulla base imponibile delle deduzioni, delle agevolazioni e dei crediti d'imposta in vigore nei diversi Paesi, l'Atlante delle aliquote ci restituisce una mappa della relazione tra Fisco e imprese piuttosto divergente rispetto a quella cui siamo abituati. L'Irlanda resta la giurisdizione che esibisce il livello minore di tassazione, ma già a partire dalla seconda posizione si fa spazio la Grecia che spinge l'Austria nelle retrovie. Scala-


no posizioni Portogallo e Finlandia, resta stabile la Svezia e, a sorpresa, compare l'Italia.

Le società non osservano soltanto l'aliquota, la sua taglia e il suo profilo ma, per misurare l'ombra reale che il Fisco potrebbe riflettere sui rispettivi bilanci, considerano ed effettuano le scelte di investire o meno su un mercato piuttosto che su quello vicino o distante anche rilevando l'incidenza delle deduzioni, delle agevolazioni e delle eventuali misure accessorie di cui potranno eventualmente beneficiare e, soprattutto, a quali condizioni. E certo l'Italia sembra attrarre, anche se le questioni ancora pendenti su diversi versanti del sistema-Paese e in attesa di riforme incidono anch'esse sulle scelte finali degli investitori esteri. Problema peraltro che risulta comune alla stragrande maggioranza delle economie cosiddette "avanzate", differenziate soltanto dall'intensità delle criticità nazionali che affiorano, non certo dalla loro presenza o meno all'interno dei rispettivi confini.

L'esempio statunitense, comunque, va esaminato con attenzione: oggi, considerando le robuste deduzioni, le agevolazioni e i variegati crediti d'imposta che spettano alle aziende statunitensi, l'aliquota effettiva che le società applicano sui loro guadagni annuali risulterebbe decisamente inferiore rispetto a quella attuale. In pratica, scivolerebbe dal vituperato 39% fino ad arrestarsi sulla soglia di un più modesto 24%, registrando quindi una riduzione significativa del 46 per cento. Sempre secondo le stime diffuse dal Tesoro, in media una quota oscillante tra il 40 e il 50% delle aziende americane non verserebbe nemmeno un dollaro nelle casse dell'Erario federale al momento di liquidare l'imposta ordinaria sui profitti.

Il gap

Differenza (%) tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva a carico delle imprese nei principali Paesi



Nota: (*) compresa l'Irap
Fonte: Institute for fiscal studies/Us Department of the Treasury

Dubbi sulla correlazione tra valore normale e importo del prestito erogato

Cessioni di immobili con il rischio mutui

Angelo Busani

Il Fisco si è occupato per la prima volta della correlazione tra il valore normale dell'immobile trasferito e l'importo del mutuo erogato per il suo acquisto nella risoluzione 122/E del 1° giugno 2007. La questione trae origine dalla normativa contenuta nell'articolo 35, comma 23-bis del dl 223/2006, secondo il quale per i «trasferimenti immobiliari soggetti a Iva e finanziati mediante mutui» il valore normale del bene ceduto «non può essere inferiore all'ammontare del mutuo (...) erogato».

Questa norma fa il paio con quella recata dal medesimo articolo 35, i cui commi 2 e 3 consentono (innovando l'articolo 54 del Dpr 632/72 e l'articolo 39 del Dpr 600/73) la rettifica della dichiarazione Iva e della dichiarazione dei redditi dell'impresa cedente qualora il Fisco ravvisi che le cessioni di immobili sono state effet-

L'approfondimento



Il divario

Per imprese e immobili il valore normale presenta un contro salato. È quanto rilevato ieri sul Sole-24 Ore del lunedì, che ha segnalato come gli importi da versare per le compravendite siano quasi sempre superiori a quanto sarebbe dovuto in base ai dati catastali.

tuate, in un dato esercizio, per corrispettivi inferiori al valore normale. La risoluzione si è occupata del seguente caso: la vendita avviene per il prezzo di 80; l'acquirente contrae un mutuo di 100 dichiarando esplicitamente nel contratto di mutuo che la somma ottenuta a mutuo viene destinata per 80 al pagamento del prezzo e per 20 a lavori di ristrutturazione. Il contribuente domanda all'amministrazione quale sia l'impatto di questo mutuo sulla determinazione del valore normale del bene ceduto. Ebbene, il Fisco risponde che la normativa introduce «una presunzione legale relativa» circa il fatto che l'importo finanziato «costituisce la soglia minima alla quale riportare il valore commerciale dell'immobile», cosicché ove «l'imponibile dichiarato sia inferiore all'ammontare del mutuo concesso all'acquirente», «può essere rettificato in aumento (...) ferma re-

stando la possibilità del contribuente di fornire prova contraria». In particolare, «nel caso in cui nel contratto sia specificato che parte della somma mutuata è destinata a coprire i costi dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, per vincere la presunzione (...) occorre fornire la prova documentata dei lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile acquistato».

Questa lettura sorprende. È vero infatti che l'importo erogato a mutuo è, rispetto al prezzo dichiarato, una delle possibili spie del maggior valore del bene o, meglio, del maggior prezzo pattuito (e evidentemente pagato "in nero"). Ma, da questa considerazione, all'leggere nella norma una presunzione che ribalta l'onere della prova ci si può solo porre un interrogativo. Invero, collegare la rettifica delle dichiarazioni fiscali di un soggetto al comportamento di un altro soggetto nella cui sfera di pri-

mo non ha la benché minima possibilità di interazione significa applicare una tassazione a una inesistente manifestazione di capacità contributiva. Si pensi solo che: l'acquirente potrebbe chiedere un mutuo superiore al prezzo pagato, cogliendo l'occasione dell'acquisto per effettuare una provvista finanziaria per uso personale; oppure potrebbe chiedere un mutuo superiore al prezzo pagato al fine di ultimare un immobile comprato "al prezzo" oppure un immobile da ristrutturare, senza poi porre in essere alcun lavoro; infine potrebbe chiedere un mutuo a totale insaputa del venditore. È possibile che in tutti questi casi a farne le spese debba essere l'impresa cedente?

Si pensi inoltre alle possibili crisi contrattuali che potrebbe provare l'interpretazione della normativa in questione quale esplicitata nella risoluzione 122/E: ad esempio, si immagini la stipula di un contratto preliminare di compravendita tra un costruttore e un acquirente che preveda una cospicua serie di pagamenti anteriori al contratto definitivo e il rifiuto del venditore di

arrivare al rogito motivato dall'entità del mutuo che l'acquirente ha in animo di richiedere.

Anzi, al proposito, sarà opportuno, d'ora innanzi, che i costruttori si premurino di inserire nei contratti preliminari una clausola che impedisca all'acquirente di stipulare mutui di entità maggiore rispetto al prezzo pattuito oppure (anche) una clausola che ribalti sull'acquirente la responsabilità delle rettifiche fiscali che l'impresa subisca a causa dell'entità del mutuo contratto dall'acquirente.

Questa possibile "distorsione" contrattuale a causa del Fisco la dice lunga da sé sulla bontà dell'interpretazione recata dalla risoluzione 122/E. Invero la norma in questione va letta non nel senso che l'onere della prova è ribaltato ma nel senso che il valore normale non può essere inferiore al valore del mutuo erogato se l'amministrazione provi che l'intero importo del mutuo venga destinato a pagamento del prezzo: si deve trattare invero della scintilla che fa scattare l'accertamento, non della presunzione di un'imponibile inesistente.